

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
REALE ORONZO ed altri: Riforma del diritto di famiglia (23);	
CASTELLI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (68);	
IOTTI LEONILDE ed altri: Riforma del diritto di famiglia (76);	
BOZZI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (145);	
FORTUNA ed altri: Riforma del diritto di famiglia (356)	71
PRESIDENTE	71, 77, 80, 81, 82, 85 87, 88, 91, 92, 93
CASTELLI, <i>Relatore</i>	76, 77, 81, 82, 85 88, 91, 92, 93
MARTINI MARIA ELETTA, <i>Relatore</i>	81, 91
MILIA	76, 91
SPAGNOLI	76, 80, 82, 85, 87, 92, 93

Seguito della discussione delle proposte di legge: Reale Oronzo ed altri n. 23, Castelli ed altri n. 68, Iotti Leonilde ed altri n. 76, Bozzi ed altri n. 145, Fortuna ed altri n. 356, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Reale Oronzo ed altri, Castelli ed altri, Iotti Leonilde ed altri, Bozzi ed altri, Fortuna ed altri, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 28 settembre scorso la Commissione aveva prescelto quale testo base le proposte di legge n. 23, 68, 76 e 145, tra loro identiche, approvandone successivamente senza modifiche i primi 87 articoli. Ricordano altresì che gli emendamenti, già preannunciati, del Governo non vennero presentati, sia pure con la riserva di proporli al Senato, al fine di consentire una rapida approvazione del provvedimento da parte di questo ramo del Parlamento. Anche l'onorevole Stefano Riccio ha ritirato tutti gli emendamenti da lui presentati: è infatti prevalso l'orientamento pressoché unanime di limitarsi, nell'esame dei singoli articoli, ad avanzare semplici osservazioni, senza presentare emendamenti formali; osservazioni che — ci auguriamo — l'altro ramo del Parlamento

La seduta comincia alle 10,20.

PATRIARCA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

prenderà in considerazione quando affronterà a sua volta l'esame della riforma del diritto di famiglia.

Proseguiamo dunque l'esame degli articoli. Poiché agli articoli da 88 a 106 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 88.

L'articolo 232 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 232. — *Presunzione di concepimento durante il matrimonio.* — Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio, ovvero della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente ».

(È approvato).

ART. 89.

L'articolo 233 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 233. — *Nascita del figlio prima dei centottanta giorni.* — Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità ».

(È approvato).

ART. 90.

L'articolo 234 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 234. — *Nascita del figlio dopo i trecento giorni.* — La madre può provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento o dallo scioglimento del matrimonio, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito reli-

gioso, è stato concepito durante il matrimonio.

Può analogamente provare la paternità legittima del figlio nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo ».

(È approvato).

ART. 91.

L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 235. — *Disconoscimento di paternità.* — L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed i centottantesimo giorno prima della nascita

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tal caso il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre e dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre ».

(È approvato).

ART. 92.

L'articolo 238 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 238. — *Atto di nascita conforme a possesso di stato.* — Salvo quanto disposto dagli articoli 235, 239 e 248, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita ».

(È approvato).

ART. 93.

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. — *Termini dell'azione di disconoscimento.* — L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal tribunale su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni ».

(È approvato).

ART. 94.

L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 245. — *Sospensione del termine.* — Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione, salva la facoltà del tribunale di nominare alla stessa un curatore speciale ».

(È approvato).

ART. 95.

L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 246. — *Trasmissibilità dell'azione.* — Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa,

ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti ».

(È approvato).

ART. 96.

L'articolo 247 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 247. — *Legittimazione passiva.* — Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari dell'azione di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal tribunale.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal tribunale.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal tribunale ».

(È approvato).

ART. 97.

L'articolo 248 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 248. — *Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità.* — L'azione per contestare la legittimità, sia essa fondata sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori ».

(È approvato).

ART. 98.

L'intitolazione del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA FILIAZIONE NATURALE
E DELLA LEGITTIMAZIONE.

(È approvato).

ART. 99.

L'intitolazione della sezione I del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA FILIAZIONE NATURALE.

(È approvato).

ART. 100.

L'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 250. — *Riconoscimento.* — Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i diciotto anni non può avvenire senza il suo consenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i diciotto anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non hanno raggiunto i diciotto anni, salvo che avvenga in occasione del loro matrimonio ».

(È approvato).

ART. 101.

L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 251. — *Riconoscimento di figli incestuosi.* — I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono es-

sere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento è autorizzato dal tribunale, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio ».

(È approvato).

ART. 102.

L'articolo 252 del codice civile, modificato dall'articolo 7 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, è sostituito dal seguente:

« ART. 252. — *Affidamento del figlio naturale.* — Il figlio naturale di uno dei coniugi riconosciuto durante il matrimonio, non può convivere con la famiglia legittima del genitore senza il consenso del coniuge di quest'ultimo. È inoltre necessario il consenso dell'altro genitore naturale, se conosciuto ».

(È approvato).

ART. 103.

L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 253. — *Inammissibilità del riconoscimento.* — In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova ».

(È approvato).

ART. 104.

L'articolo 254 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 254. — *Forma del riconoscimento.* — Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al tribunale o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

testamento importà riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo ».

(È approvato).

ART. 105.

L'articolo 256 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 256. — *Irrevocabilità del riconoscimento.* — Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato ».

(È approvato).

ART. 106.

L'articolo 259 del codice civile è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 107:

ART. 107.

L'articolo 260 del codice civile è abrogato.

CASTELLI, *Relatore.* Vorrei semplicemente segnalare l'opportunità di fondere in un solo articolo gli articoli 106 e 107.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 107, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 108 a 111 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 108.

L'articolo 261 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 261. — *Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento.* — Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi ».

(È approvato).

ART. 109.

L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 262. — *Cognome del figlio.* — Il figlio naturale assume il cognome del geni-

tore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre ».

(È approvato).

ART. 110.

L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 263. — *Impugnazione del riconoscimento per falso.* — Il riconoscimento può essere impugnato per falso dall'autore, dal figlio a favore del quale è stato effettuato o da chiunque vi abbia interesse.

Il figlio minore che ha compiuto gli anni quattordici, quando è privo del genitore esercente la potestà, può impugnare l'atto con l'ausilio di un curatore speciale.

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.

L'azione è imprescrittibile ».

(È approvato).

ART. 111.

L'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 264. — *Impugnazione da parte del riconosciuto.* — Colui che è stato riconosciuto può impugnare il riconoscimento per difetto del consenso previsto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 250.

L'azione, durante la minore età del riconosciuto, è promossa dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, ovvero da un curatore speciale nominato dal tribunale. Essa può essere promossa dal figlio entro due anni dal compimento della maggiore età, o entro due anni dalla notizia dell'avvenuto riconoscimento ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 112:

ART. 112.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 269. — *Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.* — La paternità e la maternità naturale possono essere giudizial-

mente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 252 ».

Vorrei qui avanzare una osservazione analoga, anche se relativa a materia del tutto diversa, a quella fatta in occasione dell'esame della norma sui casi di nullità per errore sulle qualità essenziali della persona. Già nella precedente legislatura, sia in seno al Comitato ristretto che nella Commissione plenaria, avevamo — per così dire — largheggiato rispetto all'attuale articolo 269 del codice civile, prevedendo una casistica assai più ampia di quella attuale relativamente ai casi in cui era ammessa la ricerca della paternità o della maternità (in particolar modo della paternità). La prova relativa doveva, quindi, essere data rispetto ai casi che venivano indicati.

La mia parte politica, ed io personalmente, eravamo convinti di aver fatto — operando tale ampliamento — quanto era necessario e sufficiente per conferire all'istituto un rilievo più ampio, adeguandolo così alle esigenze del nostro tempo. Il Comitato ristretto, però, nel corso del lavoro svolto per la redazione del testo unificato, ritenne di sopprimere completamente la casistica, introducendo invece la ben nota formula secondo la quale « la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo ».

Io ho osservato a suo tempo (e ripeto oggi tale mio rilievo — effettuato, s'intende, allo stesso titolo delle altre osservazioni che sono state fin qui avanzate in merito a talune norme del testo in esame), che è da ritenere estremamente pericolosa una genericità di dizione quale quella che si riscontra nella formulazione dianzi ricordata, che rischia di dar luogo, in una società come la nostra, che noi dobbiamo valutare per quella che è (anche se, probabilmente non è peggiore, in assoluto, di altre), a non poche azioni di stampo ricattatorio e ad inconvenienti di vario genere.

Nonostante tali riserve, per le ragioni più volte ricordate mi asterrò anche in questo caso dal presentare emendamenti.

CASTELLI, *Relatore*. Pur nel pieno rispetto dell'opinione espressa dal Presidente

il relatore non può che ribadire le valutazioni già espresse nel corso della passata legislatura, allorché aveva ritenuto che il mantenimento di una valutazione preventiva del giudice — prevista dall'articolo 274 del codice civile, anche nel testo recentemente modificato — circa l'ammissibilità dell'azione, poteva considerarsi una garanzia sufficiente al fine di evitare le pericolose conseguenze che sono state qui denunciate e delle quali, tengo a precisare, noi siamo sempre stati perfettamente coscienti.

SPAGNOLI. Nell'associarmi alle considerazioni espresse dal relatore, desidero rilevare come la casistica che, riguardo al tema in esame, è presente nelle norme che fanno capo alla legislazione vigente sia estremamente restrittiva e come ogni tentativo di pervenire ad un ampliamento su tale terreno costituisca pur sempre un mutamento di limitata portata e tale, in ogni caso, da non escludere il permanere di incertezze e di iniquità.

D'altra parte, è da ritenere che il « filtro » costituito dal mantenimento di quelle garanzie, in ordine all'ammissibilità dell'azione cui l'onorevole Castelli ha fatto riferimento sia uno strumento sufficientemente idoneo a scongiurare il verificarsi di situazioni di tipo ricattatorio.

D'altra parte, vorrei osservare che, per quanto concerne le responsabilità per il mantenimento e l'educazione dei figli, è stato approvato a suo tempo senza contrasti un testo modificativo del vigente articolo 279 del codice civile (e precisamente l'articolo 118 del provvedimento in esame), in base al quale la ricerca della paternità o della maternità, ai fini indicati, è consentita con qualsiasi mezzo. Sorge, pertanto, l'esigenza di evitare di dar vita ad una disciplina discriminata nella due ipotesi della ricerca della paternità o della maternità ai fini del mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione, da un lato, e della analoga ricerca ai fini dell'ottenimento della relativa dichiarazione giudiziale, dall'altro lato.

Per queste considerazioni, non posso non concordare con l'impostazione assunta dal relatore sul problema in esame.

MILIA. Io mi associo alle osservazioni svolte dal Presidente, ritenendo veramente pericolosa una dizione così generica come quella contenuta nel secondo alinea dell'articolo in discussione, secondo la quale « la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo ». Soprattutto in una società

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

come quella italiana, nella quale molto spesso, purtroppo, avvengono episodi che hanno dell'incredibile, una formula del genere, che consente l'utilizzazione di « ogni mezzo », senza limitazione alcuna, per la prova della paternità o maternità, rischia di mettere una pericolosa arma a disposizione di individui privi di senso morale e di onestà.

A mio avviso, pertanto, nel testo legislativo dovrebbero essere indicati i mezzi ed i limiti della prova, e la fonte dalla quale la prova stessa può attingere.

Su numerosi altri articoli del provvedimento in discussione mi asterrò dalla votazione. Ma, per le ragioni già esposte, non potrò non esprimere voto contrario all'approvazione dell'articolo 112.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 112.

(È approvato).

Poiché sugli articoli da 113 a 116 nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 113.

L'articolo 270 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 270. — *Legittimazione attiva e termine.* — L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti ».

(È approvato).

ART. 114.

Gli articoli 271 e 272 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

ART. 115.

L'articolo 273 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 273. — *Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.* — L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la pa-

ternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del tribunale, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha raggiunto l'età di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del tribunale ».

(È approvato).

ART. 116.

L'articolo 275 del codice civile è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 117:

ART. 117.

L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 278. — *Indagini sulla paternità o maternità.* — Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse quando si tratta di incesto; debbono essere autorizzate dal tribunale quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento ».

CASTELLI, *Relatore.* Mi dichiaro particolarmente favorevole alla formulazione dell'articolo al nostro esame, perché in esso vi è il « filtro » di cui si parlava nel corso dell'esame dell'articolo 112.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 117.

(È approvato).

Poiché sugli articoli da 118 a 134 nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 118.

L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 279. — *Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.* — In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

L'azione è ammessa previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 274.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal tribunale su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 ».

(È approvato).

ART. 119.

L'articolo 280 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 280. — *Legittimazione.* — La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per sentenza del tribunale ».

(È approvato).

ART. 120.

L'articolo 281 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 281. — *Divieto di legittimazione.* — Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti ».

(È approvato).

ART. 121.

L'articolo 283 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 283. — *Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio.* — I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio ».

(È approvato).

ART. 122.

L'articolo 284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 284. — *Condizioni per la legittimazione per sentenza del tribunale.* — La legittimazione può essere concessa con sentenza del tribunale soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia rag-

giunto l'età indicata nel quarto comma dell'articolo 250;

2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando, se ha compiuto gli anni diciotto, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni diciotto.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai quattordici anni ».

(È approvato).

ART. 123.

L'articolo 285 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 285. — *Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori.* — Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado ».

(È approvato).

ART. 124.

L'articolo 287 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 287. — *Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.* — Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con sentenza del tribunale può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli ».

(È approvato).

ART. 125.

L'articolo 288 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 288. — *Procedura.* — La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed i figli legittimi o legittimati del richiedente, ovvero un curatore speciale se questi non hanno raggiunto l'età di sedici anni, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

Se il tribunale dichiara che non si può concedere la legittimazione, il richiedente può proporre reclamo alla corte d'appello. Questa richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio ».

(È approvato).

ART. 126.

L'articolo 289 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 289. — *Azioni esperibili dopo la legittimazione.* — La legittimazione per sentenza del tribunale non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell'articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso ».

(È approvato).

ART. 127.

L'articolo 290 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 290. — *Effetti e decorrenza della legittimazione per sentenza del tribunale.* — La legittimazione per sentenza del tribunale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data della sentenza e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se la sentenza interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data ».

(È approvato).

ART. 128.

L'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 296. — *Consenso per l'adozione.* — Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto gli anni sedici, il consenso è dato dal suo legale rappresentante; se ha compiuto gli anni sedici, ma non ancora gli anni diciotto, il rappresentante legale deve dare il suo assenso.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito ».

(È approvato).

ART. 129.

L'articolo 297 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 297. — *Assenso del coniuge o dei genitori.* — Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando.

Se l'adottante è coniugato l'assenso del coniuge è richiesto esclusivamente per introdurre stabilmente l'adottando nella residenza familiare.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, in camera di consiglio, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, concedere l'assenso con decreto motivato.

Quando è impossibile ottenere l'assenso previsto dal primo e dal secondo comma per incapacità o irreperibilità dei legittimati ad esprimerlo, il tribunale può provvedere nelle forme e nei modi indicati nel comma precedente ».

(È approvato).

ART. 130.

L'articolo 301 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 301. — *Potestà dei genitori e amministrazione dei beni.* — L'adottante esercita

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

sull'adottato la potestà prevista dall'articolo 316.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di educarlo e di istruirlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, educazione e istruzione del minore, con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 ».

(È approvato).

ART. 131.

L'articolo 303 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 303. — *Cessazione della potestà dell'adottante.* — Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà prevista dall'articolo 316, il tribunale, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori ».

(È approvato).

ART. 132.

L'articolo 310 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 310. — *Cessazione degli effetti dell'adozione.* — Gli effetti dell'adozione cessano:

- 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
- 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
- 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante ».

(È approvato).

ART. 133.

La rubrica del titolo IX del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA POTESTÀ DEI GENITORI

(È approvato).

ART. 134.

L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 315. — *Doveri del figlio verso i genitori.* — Il figlio deve rispettare i genitori e, per tutto il tempo in cui vive in seno alla famiglia, ha l'obbligo di contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, ai bisogni della famiglia stessa ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 135:

ART. 135.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — *Esercizio della potestà dei genitori.* — Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di serio contrasto ciascuno dei genitori può ricorrere al tribunale indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il tribunale, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, adotta le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare ».

SPAGNOLI. Vorrei ribadire, in questa sede, le osservazioni già avanzate dal gruppo comunista nella passata legislatura, riferendomi in particolare al quarto alinea dell'articolo 135, che introduce un'ingiustificata eccezione al principio della parità dei coniugi per quanto riguarda l'esercizio della potestà sui figli. Tale eccezione costituisce infatti, a nostro avviso, un limite piuttosto serio al principio generale della parità dei coniugi che è posto a base di tutta la riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. L'articolo in discussione apre un problema già molto dibattuto nella passata legislatura. In quella occasione, infatti, si adottò l'ipotesi della provvisoria prevalenza paterna nei casi in cui sussistesse un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio: si trattò di una soluzione di compromesso tra divergenti opinioni emerse nel corso del dibattito.

Debbo ora dire che, essendo sempre più convinto della esigenza di consentire, in determinati casi, ad uno dei genitori (che potrebbe, in ipotesi, essere anche la madre) di adottare decisioni provvisorie nell'interesse dei figli, noto tuttavia — anzi, dirò sinceramente che ciò mi è stato fatto notare da alcuni dei partecipanti ad un dibattito sulla riforma del diritto di famiglia al quale sono intervenuto qualche tempo fa — che sussiste il pericolo di incertezze, che possono derivare dalla differente regolamentazione delle due situazioni ricordate: non è agevole, infatti, stabilire un preciso confine tra la categoria delle decisioni che attengono all'indirizzo unitario della vita familiare e quella delle decisioni concernenti l'esercizio della potestà dei genitori. Ciò rischia di dar luogo ad equivoci in una materia nella quale questi dovrebbero essere evitati, specie in presenza di una possibilità di dispute tra i soggetti interessati.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. A noi, invece, è sembrato che il problema indicato dal Presidente fosse abbastanza facilmente superabile. È da notare, infatti, che la norma di cui al quarto alinea dell'articolo 135 parla di « un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio », ossia usa una dizione talmente precisa da non dar vita ad alcuna possibilità di incertezza tra l'ipotesi in esame e quella che invece si richiama alle questioni concernenti l'indirizzo unitario della vita familiare.

PRESIDENTE. Ma le decisioni riguardanti il figlio, anche se in stato di pericolo, non rientrano forse tra quelle attinenti all'indirizzo unitario della vita familiare?

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Vorrei ribadire che noi accogliamo pienamente il principio di parità tra i coniugi. Riteniamo, però, che quando sia seriamente in giuoco l'interesse di un terzo soggetto, cioè del figlio, si presenti la necessità di introdurre a tale regola un'eccezione (del resto precisa, delimitata e ben individuabile).

CASTELLI, *Relatore*. Esprimendo parere favorevole al mantenimento della attuale formulazione dell'articolo 135, debbo ribadire l'impostazione che, nel corso del dibattito svoltosi durante la passata legislatura, era stata accolta dalla maggioranza della Commissione. Si ritiene, infatti, che sia possibile

istituire una precisa delimitazione tra la fattispecie che attengono ai rapporti tra i genitori e quelle che riguardano i rapporti tra uno dei genitori ed il figlio che si trova in stato di incombente pericolo. In quest'ultima ipotesi, il genitore che prende le necessarie decisioni, più che esercitare un diritto, adempie ad un suo preciso dovere di tutela di un soggetto incapace a provvedere per se stesso.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore ed i colleghi che sono intervenuti nella discussione. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 135.

(È approvato).

Poiché sugli articoli 136, 137 e 138 nessuno chiede la parola e non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 136.

L'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — *Impedimento di uno dei genitori*. — Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che rende impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento o di annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà da parte del coniuge non affidatario può essere regolato dal tribunale, tenuto conto delle circostanze.

La potestà comune cessa quando il tribunale, pronunciando sull'affidamento, dichiara espressamente decaduto uno dei genitori ».

(È approvato).

ART. 137.

Dopo l'articolo 317 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 317-bis. — *Potestà sui figli naturali. Esercizio*. — Il figlio naturale è soggetto alla potestà del genitore o di entrambi i genitori rispetto ai quali il rapporto di filiazione è stato riconosciuto o giudizialmente dichiarato.

L'esercizio della potestà è attribuito a quello dei genitori che ha riconosciuto spontaneamente il figlio.

Quando entrambi i genitori hanno riconosciuto spontaneamente il figlio o quando il rapporto di filiazione è stato dichiarato giudizialmente rispetto ad entrambi i genitori, la potestà è esercitata da ambedue, salvo che il tribunale, nell'interesse del figlio, ne attribuisca l'esercizio ad uno soltanto dei genitori.

Quando il figlio naturale, che è stato riconosciuto da uno solo dei genitori o del quale è stata dichiarata giudizialmente soltanto la paternità o soltanto la maternità, non convive con il genitore, questi esercita la potestà, ma non ha l'usufrutto legale sui beni del figlio ».

« ART. 317-ter. — *Intervento del giudice.* — Il genitore naturale che non ha l'esercizio della potestà, quando ritiene che le decisioni adottate dall'altro genitore siano gravemente pregiudizievoli per l'interesse del figlio, può ricorrere al giudice tutelare precisando i provvedimenti da lui ritenuti più idonei.

Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 145 ».

(È approvato).

ART. 138.

L'articolo 318 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — *Abbandono della casa del genitore.* — Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori, o del genitore che esercita su di lui la potestà. Quando se ne allontana senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 139:

ART. 139.

L'articolo 319 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — *Misure di prevenzione e di cura in caso di irregolare condotta del figlio minore.* — La legge speciale disciplina le misure di prevenzione e cura da adottare nei casi in cui il figlio, sottoposto alla potestà dei genitori, malgrado l'esercizio dei poteri ad essa inerenti, dà manifeste prove di irregolarità di condotta o del carattere ».

SPAGNOLI. Vorrei soltanto prospettare la possibilità di pervenire ad una riformulazione

più attenta della norma in esame, soprattutto per ciò che concerne la parte finale, nella quale si parla di « manifeste prove di irregolarità di condotta o del carattere » da parte del figlio.

In effetti, c'è da osservare che la disposizione di cui all'articolo 139 del testo in discussione opera un rinvio alla legge speciale che disciplina la materia della prevenzione e della cura dei minori che si trovano in particolari situazioni. Ora, a me sarebbe parso preferibile non parlare in questa sede di tale problema (d'altra parte, un riferimento così generico alle disposizioni di una legge speciale può anche essere considerato superfluo) e limitarsi semmai ad abrogare la disposizione del vigente articolo 319 del codice civile, che si ricollega ad un'impostazione retriva e repressiva.

Tuttavia, poiché la disposizione in esame non ha una diretta e concreta efficacia, limitandosi ad operare un rinvio formale, il problema di pervenire ad una sua diversa formulazione si pone come semplice criterio di opportunità.

CASTELLI, *Relatore.* Sono notevolmente perplesso di fronte all'ipotesi, prospettata dal collega Spagnoli, di procedere ad una abrogazione pura e semplice del vigente articolo 319 del codice civile. Non si può negare, infatti, che un problema di irregolarità di comportamento da parte dei minori sussista effettivamente...

SPAGNOLI. Si tratta, però, di una fattispecie che è disciplinata dalla legge sui tribunali per i minori.

CASTELLI, *Relatore.* La materia è regolata da una legge speciale che, nella sua attuale formulazione, appare del tutto insoddisfacente. Tuttavia sono del parere che il rinvio operato dalla disposizione che stiamo esaminando conservi la sua validità, tenendo conto del fatto che esso varrà a richiamare la futura nuova disciplina che presumibilmente sarà adottata in materia di prevenzione minorile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 139.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 140 a 155 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 140.

L'articolo 320 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — *Rappresentanza e amministrazione.* — I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nati in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

In caso di disaccordo tra i genitori esercenti la potestà si applica l'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, contrarre mutui o locazioni ultrannovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi tra i figli soggetti alla potestà degli stessi genitori, o tra essi e i genitori o uno dei medesimi, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.

La disposizione prevista nel comma precedente non si applica agli atti posti in essere tra i figli ed uno dei genitori che concernono il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore ».

(È approvato).

ART. 141.

L'articolo 321 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — *Nomina di un curatore speciale.* — In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il tribunale, su richiesta del figlio

stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti ».

(È approvato).

ART. 142.

L'articolo 322 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — *Inosservanza delle disposizioni precedenti.* — Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa ».

(È approvato).

ART. 143.

L'articolo 323 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 323. — *Atti vietati ai genitori.* — I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore ».

(È approvato).

ART. 144.

L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 324. — *Usufrutto legale.* — I genitori finché esercitano la potestà sui figli hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti fanno parte di diritto della comunione legale; fanno altresì parte della comunione convenzionale, se non è stato disposto diversamente ai sensi dell'articolo 210.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condi-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

zione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà o di uno di essi ».

(È approvato).

ART. 145.

L'articolo 326 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 326. — *Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.* — L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

(È approvato).

ART. 146.

L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 327. — *Usufrutto legale di uno solo dei genitori.* — L'usufrutto legale è esercitato da uno solo dei genitori, quando nei confronti dell'altro è stata pronunciata la decadenza dalla potestà sui figli.

L'usufrutto legale spetta esclusivamente al coniuge cui è affidato il figlio quando ricorre l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 317 ».

(È approvato).

ART. 147.

L'articolo 328 del codice civile è abrogato.
(È approvato).

ART. 148.

L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 330. — *Decadenza dalla potestà sui figli.* — Il tribunale può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il tribunale può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».

(È approvato).

ART. 149.

L'articolo 331 del codice civile è abrogato.
(È approvato).

ART. 150.

L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 332. — *Reintegrazione nella potestà.* — Il tribunale può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio ».

(È approvato).

ART. 151.

L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 333. — *Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.* — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il tribunale, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento ».

(È approvato).

ART. 152.

L'articolo 334 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 334. — *Rimozione dall'amministrazione.* — Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori ».

(È approvato).

ART. 153.

L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 336. — *Procedimento.* — I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono

adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio ».

(È approvato).

ART. 154.

Gli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

ART. 155.

L'articolo 347 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 347. — *Tutela di più fratelli.* — È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se v'è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, si provvede nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo 320 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 156:

ART. 156.

L'articolo 359 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 359. — *Misure di prevenzione e di cura in caso di irregolare condotta del minore.* — La legge speciale disciplina le misure di prevenzione e cura da adottare nei casi in cui il minore, sottoposto alla tutela, malgrado l'esercizio dei poteri a questa inerenti, dà manifeste prove di irregolarità di condotta o del carattere ».

SPAGNOLI. Relativamente all'articolo in esame, valgono le stesse considerazioni espresse a proposito dell'articolo 139.

CASTELLI, *Relatore.* Evidentemente !

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 156, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 157:

ART. 157.

L'articolo 391 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 391. — *Emancipazione con provvedimento del tribunale.* — Il minore che ha compiuto i sedici anni può essere emancipato dal tribunale, su istanza di ciascuno dei genitori esercenti la potestà, del tutore o dello stesso minore, sentiti in ogni caso i genitori e il minore.

L'emancipazione è concessa quando il minore dimostra una maturità sufficiente a determinarsi da sé nelle ordinarie occorrenze della vita.

In ogni caso il tribunale deve disporre un'indagine sulla persona del minore e accertare la fondatezza dei motivi adottati a sostegno della istanza di emancipazione ».

SPAGNOLI. Vorrei ricordare che la norma in discussione era stata redatta prevalentemente sul presupposto che, con altro provvedimento legislativo, venisse anticipata a diciotto anni la maggiore età. Per motivi di carattere tecnico, che oggi non sussistono più e che potrebbero essere superati anche con un eventuale emendamento, tale presupposto non si realizzò. Conviene comunque rinviare al dibattito presso il Senato il riesame di tale disposizione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 156, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 158 a 166 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 158.

L'articolo 392 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 392. — *Curatore dell'emancipato.* — Il tribunale nomina un curatore al minore emancipato.

Se il minore ha genitori, il curatore è scelto tra questi. Il tribunale, se il minore emancipato è sposato con persona maggiore d'età, nomina curatore il coniuge.

Il tribunale può nominare un unico curatore se entrambi i coniugi sono emancipati,

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

fermo il disposto del secondo comma del presente articolo ».

(È approvato).

ART. 159.

L'articolo 394 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 394. — *Capacità dell'emancipato.* — L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Per gli atti indicati nell'articolo 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma del penultimo comma dell'articolo 320 ».

(È approvato).

ART. 160.

L'articolo 398 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 398. — *Revoca dell'emancipazione.* — Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacità ad amministrare, l'emancipazione accordata ai sensi dell'articolo 391 può essere revocata dal tribunale, su istanza di chi ha richiesto l'emancipazione o anche di ufficio, sentito il minore.

Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la potestà dei genitori o la tutela e vi rimane sino all'età maggiore ».

(È approvato).

ART. 161.

L'articolo 405 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 405. — *Assenso del coniuge per la affiliazione.* — Se il richiedente è coniugato, è necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia intervenuta separazione personale.

Se il coniuge è nella impossibilità di manifestare la sua volontà, il giudice tutelare

può, per gravi motivi, autorizzare ugualmente l'affiliazione ».

(È approvato).

ART. 162.

L'articolo 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 406. — *Procedimento per la dichiarazione di affiliazione.* — Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del richiedente, sul modo con cui ha provveduto al mantenimento ed all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato, o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, il minore stesso, nonché il coniuge del richiedente se questi è separato.

Il giudice tutelare può prescrivere norme per la istruzione, il mantenimento e l'educazione del minore.

In ogni caso il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione è omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, ed è annotato a margine dell'atto di nascita del minore ».

(È approvato).

ART. 163.

L'articolo 411 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 411. — *Estinzione dell'affiliazione.* — Il giudice tutelare, su richiesta degli interessati ed anche d'ufficio, dichiara estinta la affiliazione quando il genitore del minore, reintegrato nell'esercizio della potestà prevista dall'articolo 316, dimostra di poter adeguatamente provvedere all'istruzione, all'educazione ed al mantenimento del minore già affiliato.

Nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore, il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della potestà prevista dall'articolo 316. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.

L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.

Il giudice tutelare può prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore ».

(È approvato).

ART. 164.

L'articolo 433 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 433. — *Persone obbligate.* — All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali ».

(È approvato).

ART. 165.

L'articolo 435 del codice civile è abrogato.

(È approvato).

ART. 166.

L'articolo 436 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 436. — *Obbligo tra adottante e adottato.* — L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 167:

ART. 167.

L'articolo 467 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 467. — *Natura.* — La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il

legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale ».

A mio avviso la rubrica dell'articolo al nostro esame non è elegante, anche se si tratta di quella che già figura nel vigente testo dell'articolo 467 del codice civile.

SPAGNOLI. Si potrebbe suggerire al Senato di sostituire la parola « natura » con la parola « nozione ».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 167, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Poiché sugli articoli da 168 a 173 nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 168.

L'articolo 485 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 485. — *Chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni.* — Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal pretore del luogo in cui si è aperta la successione una o più proroghe che, salvo gravi circostanze, non devono eccedere nel complesso i quattro mesi.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinuncia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice ».

(È approvato).

ART. 169.

L'articolo 536 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 536. — *Legittimari.* — Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali ».

(È approvato).

ART. 170.

L'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 537. — *Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.* — Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

I figli legittimi possono essere autorizzati dal tribunale a pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali ».

(È approvato).

ART. 171.

L'articolo 538 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 538. — *Riserva a favore degli ascendenti legittimi.* — Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569 ».

(È approvato).

ART. 172.

L'articolo 539 del codice civile è abrogato.

(È approvato).

ART. 173.

L'articolo 540 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 540. — *Riserva a favore del coniuge.* — A favore del coniuge è riservata la metà

del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 174:

ART. 174.

L'articolo 541 del codice civile è abrogato.

Prendendo lo spunto dall'articolo in esame, vorrei osservare che tutte le disposizioni abrogative di vigenti articoli del codice civile, contenute nel testo in discussione, avrebbero potuto, più opportunamente, essere raggruppate in un'unica norma finale.

CASTELLI, *Relatore.* Una proposta in tal senso era stata appunto da me avanzata nel corso del dibattito svoltosi nella precedente legislatura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 174.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 175 a 195 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 175.

L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 542. — *Concorso di coniuge e figli.* — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli legittimi o naturali sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.

Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali si applica il comma precedente, e la divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537 ».

(È approvato).

ART. 176.

L'articolo 543 del codice civile è abrogato.

(È approvato).

ART. 177.

L'articolo 544 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 544. — *Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.* — Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un sesto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569 ».

(È approvato).

ART. 178.

Gli articoli 545, 546 e 547 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

ART. 179.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 548. — *Riserva a favore del coniuge separato.* — Il coniuge separato ha diritto alla riserva in misura pari alla metà delle quote stabilite dagli articoli 540, 542 e 544 quando gli è stato riconosciuto il diritto alla somministrazione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 156 ».

(È approvato).

ART. 180.

L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 565. — *Categorie dei successibili.* — Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi, ai discendenti naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo ».

(È approvato).

ART. 181.

I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile esono unificati, con la seguente intitolazione:

DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI

Conseguentemente il capo III ed il capo IV dello stesso titolo II del libro II divengono,

rispettivamente, il capo II e il capo III, restando invariate le rubriche.

(È approvato).

ART. 182.

L'articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 566. — *Successione dei figli legittimi e naturali.* — Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537 ».

(È approvato).

ART. 183.

L'articolo 571 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 571. — *Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.* — Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro ».

(È approvato).

ART. 184.

Gli articoli 574, 575, 576 e 577 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

ART. 185.

L'articolo 580 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 580. — *Diritti dei figli naturali non riconoscibili.* — Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'educazione e alla istruzione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari ».

(È approvato).

ART. 186.

L'articolo 581 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 581. — *Concorso del coniuge con i figli.* — Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi ».

(È approvato).

ART. 187.

L'articolo 582 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 582. — *Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle.* — Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità ».

(È approvato).

ART. 188.

L'articolo 583 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 583. — *Successione del solo coniuge.* — In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità ».

(È approvato).

ART. 189.

L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 585. — *Successione del coniuge separato.* — Al coniuge separato spetta la metà delle quote stabilite negli articoli 581, 582 e 583 quando gli è stato riconosciuto il diritto

alla somministrazione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 156 ».

(È approvato).

ART. 190.

L'articolo 593 del codice civile è abrogato.

(È approvato).

ART. 191.

L'articolo 594 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 594. — *Assegno ai figli naturali non riconoscibili.* — Gli eredi o i legatari ai quali è attribuita per testamento la porzione disponibile sono tenuti a corrispondere ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione, a norma dell'articolo 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il testatore non ha disposto in favore dei figli medesimi. Se il testatore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno ».

(È approvato).

ART. 192.

L'articolo 595 del codice civile è abrogato.

(È approvato).

ART. 193.

L'articolo 692 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 692. — *Nullità della sostituzione fedecommissaria.* — È nulla la disposizione con la quale il testatore impone all'erede o al legatario l'obbligo di conservare e restituire in tutto o in parte ad altri, alla sua morte, i beni oggetto dell'eredità o del legato ».

(È approvato).

ART. 194.

Gli articoli 693, 694, 695, 696 e 697 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

ART. 195.

L'articolo 716 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 716. — *Divisione dei beni del fondo patrimoniale.* — Nella divisione dei beni ere-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

ditari non si possono comprendere i beni del fondo patrimoniale prima che tutti i figli abbiano raggiunto la maggiore età ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 196:

ART. 196.

L'articolo 737 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 737. — *Soggetti tenuti alla collazione.* — I figli legittimi e gli altri discendenti legittimi, i figli naturali e i loro discendenti legittimi, i figli naturali dei figli legittimi e i loro discendenti legittimi e il coniuge, che concorrono alla successione, devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile ».

MILIA. Sono contrario all'attuale formulazione dell'articolo 196, poiché essa mi sembra tale da ingenerare dubbi interpretativi (se non di favorire interpretazioni che non ritengo accettabili). Cosa significa, infatti, l'espressione secondo la quale i soggetti indicati nella norma sono tenuti a conferire « tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto » per donazione, direttamente o indirettamente? Cosa si intende con le parole, invero assai vaghe, « tutto ciò »?

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Tale espressione è stata tratta dalla vigente norma del codice civile che regola la fattispecie in esame.

PRESIDENTE. Ciò non toglie che si poteva introdurre una dizione migliore.

CASTELLI, *Relatore.* Debbo ribadire che l'espressione censurata dall'onorevole Milia ricalca fedelmente la dizione del vigente codice, che tra l'altro fu a sua volta recepita dal vecchio codice Zanardelli. Qualcuno potrà obiettare che, in questo modo, gli errori si tramandano nei secoli; ma ho voluto richiamare all'attenzione dei colleghi il fatto che non ci troviamo certo in presenza di una innovazione rivoluzionaria!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 196,

al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 197 a 204 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede la parola, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 197.

L'articolo 738 del codice civile è abrogato.
(È approvato).

ART. 198.

L'articolo 740 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 740. — *Donazioni fatte all'ascendente dell'erede.* — Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato all'eredità di questo ».

(È approvato).

ART. 199.

L'articolo 741 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 741. — *Collazione di assegnazioni varie.* — È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per avviarli al commercio o alla professione, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazioni sulla vita a loro favore o per pagare il loro debito o per fare loro altra assegnazione per causa di matrimonio ».

(È approvato).

ART. 200.

Gli articoli 780 e 781 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

ART. 201.

L'articolo 2647 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2647. — *Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni.* — Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acqui-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

sto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte ».

(È approvato).

ART. 202.

L'articolo 2660 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2660. — *Trascrizione degli acquisti a causa di morte.* — Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza dell'erede o legatario e del defunto;

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;

4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'articolo 2826;

6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo ».

(È approvato).

ART. 203.

L'articolo 2685 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2685. — *Altri atti soggetti a trascrizione.* — Si devono trascrivere le divisioni e

gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili ».

(È approvato).

ART. 204.

L'articolo 2817 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2817. — *Persone a cui compete.* — Hanno ipoteca legale:

1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;

2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;

3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 205:

ART. 205.

Gli articoli 2833 e 2849 del codice civile sono abrogati.

CASTELLI, *Relatore.* Vorrei segnalare l'opportunità di raggruppare in un unico articolo le abrogazioni disposte dal provvedimento in esame, eventualmente in sede di coordinamento, come è già stato fatto in altri casi analoghi.

PRESIDENTE. Anche il disegno di legge presentato dal Governo nella scorsa legislatura raggruppava in un unico articolo le norme abrogative. Ritengo comunque più opportuno rinviare al Senato una eventuale decisione in merito.

SPAGNOLI. Comprendo la validità delle osservazioni avanzate dal Presidente e dall'onorevole Castelli, tengo però a fare presente, ai fini della comprensibilità da parte dei terzi che dovranno applicare le nuove norme, che un raggruppamento delle norme abrogative renderebbe più complessa l'esatta

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

valutazione e percezione di quanto è rimasto, invece, in vigore.

Sono quindi favorevole a mantenere ferma la soluzione già adottata nel provvedimento in discussione, che potrà apparire meno estetica, ma è certamente più pratica per gli operatori del diritto.

PRESIDENTE. Vorrei inoltre far presente che una eventuale unificazione degli articoli recanti abrogazioni non può che avvenire in sede di coordinamento finale.

SPAGNOLI. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di raggruppare le norme abrogate alla fine delle singole sezioni.

CASTELLI, Relatore. Non ritengo, a mio avviso, che si ponga il problema della comprensibilità da parte degli operatori del diritto, in quanto che nella stampa del nuovo codice civile vi sarà l'immediata sostituzione degli articoli abrogati, eventualmente con una nota a pie' di pagina recante l'indicazione della norma preesistente che ha implicato la sostituzione stessa. Il problema, quindi, si pone semmai per i primi tre o quattro mesi

successivi all'approvazione della riforma del diritto di famiglia, ma, tenuto conto che la legge entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ci sarà tutto il tempo di provvedere all'aggiornamento della ristampa e alla stesura di commenti da parte di studiosi (non dubito che certamente qualcuno provvederà in tal senso).

PRESIDENTE. Se non vi sono altre obiezioni, pongo in votazione l'articolo 205, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì 18 ottobre 1972.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO